



**Comune di Vado Ligure**  
Provincia di Savona

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE  
ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE  
E DEL CANONE ANNUALE**

Riferimenti di legge: D.Lgs. 36/2023 – Libro IV del Partenariato pubblico privato e delle concessioni – Art. 174 e seguenti.

### **Art. 1 Oggetto della concessione**

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'affidamento in concessione del servizio di illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di seguito meglio specificati e il servizio di riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali.

Alla data di indizione della presente procedura, le utenze attive presso i cimiteri sottoindicato risultano essere n. **2062**.

Cimitero	Lampade votive in esercizio
1) Bossarino	1812
2) Segno	250
<b>Totale</b>	<b>2062</b>

Il servizio si estende automaticamente in favore della concessionaria anche per futuri ampliamenti dei cimiteri, per tutta la durata della concessione.

### **Art. 2 Durata della concessione**

Ai sensi dell'art. 178 D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante stabilisce la durata della concessione in 60 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto e si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

Alla scadenza il contratto di concessione s'intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso.

Al termine della concessione, la concessionaria dovrà:

- a) consegnare al Comune, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare:
  - elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa;
  - elenco utenti morosi;
  - elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un idoneo passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell'anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento e non oltre il bimestre successivo, il concessionario uscente, dovrà versare all'Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte del

concessionario uscente, erogazione del servizio.

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto obbligo di sopralluogo. Si invitano comunque gli offerenti a prendere visione dei cimiteri che risultano aperti al pubblico con le modalità (giorni e orari) reperibili sul sito istituzionale al link: <https://comune.vado-ligure.sv.it>

### **Art. 3 Valore della concessione e canone/aggio annuale**

Il valore presunto della concessione viene stimato tenuto conto delle ultime tariffe approvate dalla Stazione Appaltante pari alla tariffa annua (canone annuo per singola utenza) di Euro 15,00.

L'ammontare complessivo annuo stimato degli introiti del servizio è pari a € 30.930,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge. Tale importo è stato determinato come risultante dal numero di lampade votive in esercizio alla data di avvio della presente procedura: n. 2062 lampade votive moltiplicato per la tariffa annua (canone annuo per singola utenza) per utente pari ad € 15,00.

Ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 36/2023, l'ammontare complessivo quinquennale degli introiti del servizio è pari a € 154.650,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge.

La stima degli oneri per la sicurezza è effettuata sulla base di analoghi servizi affidati dal Comune di Vado Ligure. I costi di sicurezza quantificati per tutta la durata della concessione del servizio sono stimati in Euro 2.500,00 e garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi interessati. Gli stessi sono quantificati ai fini dell'affidamento ma non corrisposti alla concessionaria in quanto ricompresi nell'incasso del fatturato presunto della stessa relativamente allo svolgimento delle attività previste.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Vado Ligure un aggio annuo, secondo le modalità previste nel successivo art. 11. L'aggio annuo offerto in sede di gara dovrà essere maggiore di € 20.000,00 (canone offerto al rialzo) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge.

Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura. In caso di mancato versamento di quanto dovuto è facoltà d'Amministrazione di rivalersi introitando lo stesso importo sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4 Consegna degli impianti, esecuzione e manutenzione**

Il concessionario prende in carico l'impianto di distribuzione di energia elettrica esistente, di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.

Il concessionario dovrà utilizzare lampade elettroniche a LED o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali, conservando, per tutta la durata della concessione, l'impianto in perfetto stato di manutenzione in modo da garantirne il corretto e continuo funzionamento e provvedendo ad eventuali miglioramenti e integrazioni e al ripristino in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra natura, senza nulla a pretendere dal

Comune di Vado Ligure.

In particolare avrà cura di provvedere:

- a) al ricambio delle lampade non funzionanti;
- b) all'allacciamento principale alla rete urbana e l'intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione;
- c) al mantenimento degli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. 81/08 e Norme comunitarie;
- d) al censimento con apposito applicativo informatico di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto informatico da consegnare entro il mese di gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa;

### **Art. 5 Obblighi del concessionario**

Il concessionario si obbliga:

1. a versare al Comune di Vado Ligure, nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato, la somma corrispondente alla percentuale di aggio offerta in sede di gara, su base annuale;
2. alla sostituzione delle eventuali lampade votive a incandescenza ancora in uso con quelle a fluorescenza utilizzando i nuovi LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva;
3. a mantenere in piena efficienza gli impianti elettrici, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
4. ad eseguire tutti gli interventi indicati nel presente capitolato senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
5. a tenere sollevato ed indenne il Comune di Vado Ligure da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione. Il Comune di Vado Ligure resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in generale;
6. a servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali e di rapporto con la cittadinanza e con il personale cimiteriale, con facoltà del Comune di Vado Ligure di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per la poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;
7. a curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo le sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzioni somministrazione d'energia, ecc..) e senza responsabilità del concessionario;
8. a provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva (non oltre i 3 giorni) di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti delle lampadine guaste, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
9. a segnalare al Settore Lavori Pubblici e Servizi tecnologici quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune;

10. ad assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti almeno con orario 9.00/18.00, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;
11. a porre in essere innovazioni migliorative per l'informazione dell'utenza di ogni sede cimiteriale, garantendo in particolare la semplificazione e gestione on line delle procedure di richiesta di nuovi allacci e relativa stipulazione di contratto e delle segnalazioni;
12. a tenere aggiornato l'elenco delle utenze su formato elettronico e trasmetterlo al Comune di Vado Ligure (Settore I Amministrativo – Servizio Uffici Demografici – Cimiteriale) quando richiesto. Dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati: *titolare del contratto di illuminazione votiva; individuazione del luogo dell'utenza; individuazione del defunto dedicatario dell'utenza; date di attivazione e scadenza dell'utenza.*

#### **Art. 6 Disposizioni in materia di sicurezza del luogo di lavoro**

Il legale rappresentante del soggetto concessionario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche. Dovrà dimostrare l'adeguatezza tecnico – organizzativa delle proprie risorse al fine di garantire le lavorazioni richieste in totale sicurezza.

Tutto il personale destinato alle attività oggetto della presente concessione dovrà risultare:

- 1) idoneo alla mansione;
- 2) debitamente informato e formato in merito ai rischi presenti nello svolgimento delle mansioni;
- 3) dotato di tutte le idonee attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento del lavoro oggetto di concessione;
- 4) dotato di tutti i DPI previsti dalla valutazione dei rischi;
- 5) munito di tesserino di riconoscimento.

Il concessionario dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area degli interventi, utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Resta inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi gli interventi né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario dovrà:

- a) applicare, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;
- b) qualora durante gli interventi, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere gli interventi, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.
- c) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e sconfinamento necessarie a delimitare l'area degli interventi, utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Il concessionario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

### **Art. 7 Organizzazione dell'impresa**

Il concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

E' fatto divieto di utilizzare, da parte del concessionario, qualsiasi strumentazione di proprietà comunale.

E' fatto divieto altresì di avvalersi del personale comunale per la gestione del servizio compresa la riscossione dell'abbonamento annuale.

Il concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva degli interventi con personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario curerà la formazione del personale relativamente ai comportamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Tutto il personale in carico alla concessionaria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Comune di Vado Ligure avrà diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell'impresa concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Responsabile del IV Settore Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici e/o del Responsabile del Servizio Demografici – Cimiteriali.

### **Art. 8 Rapporti con i dipendenti**

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti nonché alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro richiamate all'art. 6, il Comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo pec ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

### **Art. 9 Condizioni generali di abbonamento**

**L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.**

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Il canone annuo ha natura onnicomprensiva. A titolo esemplificativo nell'abbonamento sono comprese:

- le spese di manutenzione;
- le riparazioni;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la vigilanza della rete e degli impianti;
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e gestione del servizio
- le spese postali e di notifica.

La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare.

L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente comma, i corrispettivi nella misura stabilita nel prospetto sotto riportato.

L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni a qualsiasi titolo effettuate e preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine non funzionanti e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente.

Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di euro 15,00 iva esclusa.

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolubilità.

Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata.

I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.

Gli impianti (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica) saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

La concessionaria non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.

La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

L'utente che trasli da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento di euro 15,00 iva esclusa.

Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

TARIFFE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE (iva e oneri esclusi)	
Canone annuo forfetario per singola utenza	€ 15,00
Contributo allaccio per singola utenza	€ 15,00

#### **Art. 10 Revisione tariffaria**

Il concessionario sarà tenuto ad osservare per tutti gli utenti le tariffe determinate dalla Stazione Appaltante, senza che lo stesso possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del servizio.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere alla Stazione Appaltante di anno in anno la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuto al Comune.

#### **Art. 11 Riscossione aggio**

Il concessionario a cadenza annuale dovrà procedere al pagamento, a favore del concedente, dell'aggio annuale determinato in sede di procedura di affidamento, a seguito di fattura emessa dal Comune di Vado Ligure.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, il concessionario dovrà trasmettere al responsabile dei servizi cimiteriali documento di sintesi di riscontro delle riscossioni dei canoni, distinti per cimitero, per gli opportuni controlli.

Il pagamento dell'aggio dovrà avvenire entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, riferito all'anno precedente.

In caso di cambio di gestione nel corso dell'anno, il nuovo concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale la somma corrispondente alla quota di aggio offerta in sede di gara su base annuale, calcolata in relazione ai mesi gestiti dal nuovo concessionario medesimo.

#### **Art. 12 Responsabilità verso terzi**

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna della concessione una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della concessione.

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri

comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.

Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il concessionario e terzi fermo restando l'obbligo del concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

A tal fine, l'esecutore del contratto dovrà sottoscrivere la seguente copertura assicurativa:

- Polizza di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo per sinistro pari a € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno €. 1.000.000,00.

Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a:

- a) danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori
- b) danni alle aree e strutture cimiteriali di proprietà dell'Amministrazione Comunale utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione
- c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione

La polizza RCT/O dovrà prevedere la rinuncia da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti. Il contratto assicurativo dovrà avere durata pari alla durata della concessione.

La polizza suddetta dovrà essere depositata da parte della concessionaria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.

### **Art. 13 Garanzie**

#### Garanzie per la partecipazione alla procedura (Garanzia provvisoria)

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il concessionario costituisce una garanzia provvisoria di euro 3.093,00 (pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura), secondo le modalità previste dagli art. 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La Stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile al concessionario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli [articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

Ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Trova applicazione l'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'[articolo 117, comma 12](#) del D.Lgs. 36/2023 (si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma).

Ai sensi dell'art. 106 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

#### Garanzie definitive

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto il concessionario costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'[articolo 106](#) D.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale della concessione.

Trova applicazione l'art. 117 dal comma 3 compresi al comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117 comma 12 del D.lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 117 comma 13 del D.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 14 Reperibilità e comunicazioni**

L'impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile telefonicamente durante l'orario di apertura dei cimiteri. I rapporti fra il concessionario, il Responsabile del IV Settore Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici e/o il Responsabile del Servizio Demografici – Cimiteriali saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile.

#### **Art. 15 Attrezzature**

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

## **Art. 16 Controlli**

Il Comune di Vado Ligure controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E' inoltre facoltà del Comune di Vado Ligure chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato nonché effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi

Carenze e/o negligenze dell'esecutore del contratto e/o degli addetti all'espletamento del servizio saranno tempestivamente comunicate allo stesso, che dovrà provvedere al ripristino della regolarità del servizio, specificando le eventuali giustificazioni.

I compiti riconducibili ai controlli/verifiche sull'esecuzione del contratto sono affidati al Responsabile del Servizio Demografici e Sportello al cittadino.

## **Art. 17 Inadempienze e penalità**

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Vado Ligure, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Savona.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

- A) Euro 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;
- B) Euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;

Non è precluso al Comune di Vado Ligure il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta

dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Stazione Appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

### **Art. 18 Risoluzione del contratto**

Il Comune di Vado Ligure si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto:

1. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della concessionaria dei servizi di cui al presente capitolato;
2. discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;
3. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
4. richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente capitolato;
5. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
6. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
7. in caso di cessione o subappalto di contratto di concessione non autorizzato dal Comune di Vado Ligure;
8. mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
9. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'avvio e la conclusione del procedimento di risoluzione del contratto sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

### **Art. 19 Clausola risolutiva espressa**

In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona, di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto. In tal caso, a carico della concessionaria nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato

dall'autorità giudiziaria;

- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

### **Art. 20 Divieto di cessione e subappalto**

Si applica l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

### **Art. 21 Spese**

Tutte le spese di impianto e gestione sono ad esclusivo e totale carico della concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

### **Art. 22 Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

### **Art. 23 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.**

Il concessionario, in sede di partecipazione alla procedura, dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul sito web comunale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, il concessionario deve uniformarsi ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.vado-ligure.sv.it/>

### **Art. 25 Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Vado Ligure, *data della sottoscrizione digitale*

Il Responsabile del Servizio demografici  
e Sportello al cittadino  
*Dott.ssa Daniela Zunino*

Il Responsabile del procedimento  
Responsabile del Settore Amministrativo  
*Dott.ssa Del Bono Cristiana*

## Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

### Soggetti Interessati: fornitori.

Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- Gestione dei fornitori;
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- Programmazione delle attività.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Impiegati comunali e amministratori locali.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- banche e istituti di credito;

- comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006);
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- enti previdenziali e assistenziali;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
- interessati portatori di interesse legittimo.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

- affissione all'albo pretorio;
- pubblicazione su internet.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: [privacy@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:privacy@comune.vado-ligure.sv.it); Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- Ing. Ivan Martina (E-mail: [dpo@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:dpo@comune.vado-ligure.sv.it); CF: MRTVNI76B03D862F).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet <https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396298>.

#### **Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.